

Tribunale di Torre Annunziata , sez. I, 24/10/2016, n. 2643

Matrimonio – violazione obbligo fedeltà – responsabilità - risarcimento - danni non patrimoniali – prova

Codice Civile, Art. 143

Codice Civile, Art. 151

Codice Civile, Art. 2059

La violazione del dovere di fedeltà costituisce fonte di responsabilità non patrimoniale quando, al di fuori dell'ipotesi di reato, si verifichi in conseguenza del fatto, la lesione di un diritto costituzionalmente protetto. La sofferenza psichica causata dall'infedeltà e della percezione dell'offesa che ne deriva, non è di per sé sufficiente a giustificare il nesso di causalità tra la violazione ed il danno, essendo tale pregiudizio già tutelato dalla legge ordinaria.